

SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO

RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti sui servizi di vigilanza: Quesiti e circolari di prevenzione incendi relativi ai servizi di vigilanza antincendio resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco¹.

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina [Quesiti di prevenzione incendi](#).

Sul testo [Servizi di vigilanza antincendio](#) sono raccolte le principali disposizioni inerenti ai servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, coordinati con chiarimenti e commenti.

Circolare DCPREV prot. n. 14133 del 26-10-2020

Servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 261/96.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che i diversi provvedimenti normativi emanati ai fini del contenimento dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, hanno previsto, fra le diverse disposizioni, anche una limitazione delle capienze dei locali e delle manifestazioni di [pubblico spettacolo](#) nonché la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche sia all'aperto che al chiuso. [...]

Continua la lettura su [Servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo](#).

Nota DCPREV prot. n. 8827 del 04-07-2020

Affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si evidenzia, preliminarmente, che la capienza del locale di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

In linea con le indicazioni fornite con *circolare DCPREV prot. n. 8380 del 25 giugno 2020* relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, si ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando² [...], si possa procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi di vigilanza antincendio in

¹ Disclaimer: Le note ministeriali in risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi si riferiscono generalmente a casi specifici e, pur non avendo efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento per l'analisi di situazioni analoghe. I pareri espressi e i riferimenti contenuti nei testi devono essere valutati alla luce del quadro normativo vigente al momento della loro emissione, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti successivi. Il contenuto della pubblicazione è curato dall'autore e ha finalità esclusivamente informative, senza carattere ufficiale o valore legale. Le fonti normative ufficiali sono pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana.

² Nel quesito si richiede se una discoteca, già autorizzata dal Comando e dalla Commissione di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, possa, per alcune serate o periodi dell'anno dichiarare un affollamento inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M. 19 agosto 1996. La richiesta è motivata dal fatto che in quei periodi o serate l'afflusso è sicuramente inferiore alla massima capienza e, in ogni caso, sarà assicurato il controllo del massimo affollamento con un idoneo sistema di gestione degli ingressi e uscite. Non sono previste riduzioni delle aree a disposizione del pubblico. Il Comando, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal Codice di prevenzione incendi e considerato che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, ritiene possibile autorizzare affollamenti inferiori, che dovranno essere autorizzati anche dalla Commissione di vigilanza [NdR].

precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.

Circolare DCEMER prot. n. 9902 del 23-03-2018

Esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso in occasione di grandi eventi

Giungono sempre più frequentemente, in occasione di eventi, istanze di autorizzazione di potenziamenti operativi da attuare con personale VF non incluso nel dispositivo ordinario di soccorso e pertanto in orario straordinario.

Si ricorda che la predisposizione dei presidi e del sistema di sicurezza delle manifestazioni è, di norma, un onere degli organizzatori; ove ne ricorrano le condizioni occorre approntare il servizio di vigilanza a titolo oneroso adeguatamente dimensionato.

Nel caso, comunque, di richiesta di attivazione di un dispositivo aggiuntivo, anche in considerazione della limitata disponibilità di risorse finanziarie per tali finalità e ad integrazione di quanto già indicato con la nota STAFFCNVVF prot. n. 19308 del 5 ottobre 2017, per poter valutare correttamente la tipologia del servizio e le maggiori esigenze operative, è necessario specificare quanto segue:

- valutazione sull'incremento dei pericoli di incendio e sul rischio aggiuntivo;
- criteri di dimensionamento delle risorse aggiuntive;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- durata e caratteristiche dell'evento (al chiuso o all'aperto, spazio pubblico o privato)
- tipologia di evento (religioso, pubblico spettacolo, altro);
- ubicazione delle sedi VF più vicine al luogo dell'evento;
- accessibilità delle aree e eventuale criticità della viabilità;
- altri elementi utili.

Le comunicazioni devono essere inoltrate con congruo anticipo alla DCESTAB, che si esprimerà sul potenziamento operativo previsto e fornirà all'Ufficio del Capo del Corpo, che dovrà sempre essere informato per conoscenza, gli elementi di valutazione necessari.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto indicato.

Circolare STAFFCNVVF prot. n. 19308 del 05-10-2017

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Chiarimenti

Giungono a questo Ufficio richieste inerenti le competenze economiche del personale VF impegnato nei servizi espletati in occasione di manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.

A tale riguardo si ricorda come, ai sensi della vigente normativa e in attuazione a quanto disposto da recenti indicazioni e direttive di questa Amministrazione, la consistenza del servizio di vigilanza antincendio deve essere valutata e definita nell'ambito della Commissione provinciale e comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È in tali consessi che dovranno essere tempestivamente rappresentate anche eventuali esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario i cui oneri, come già indicato della nota DCPREV prot. n. 9925 del 20 luglio 2017, devono essere posti a carico al responsabile della manifestazione.

Circolare DCPREV prot. n. 6098 del 13-05-2016

Onerosità servizi a pagamento amministrazioni statali.

In seguito ad alcune richieste formulate dalle strutture territoriali del CNVVF, si comunica che l'espressa abrogazione dell'articolo 1 della Legge n. 966/1970 (*leggesi [Legge n. 966/1965](#)³ NdR*)

³ L'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a

ad opera dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 139/2006 non lascia dubbi in ordine alla necessità che tutti i richiedenti i servizi a pagamento resi dal CNVVF, sia pubblici che privati, siano tenuti a corrispondere le relative tariffe.

Circolare DCPREV prot. n. 10759 del 16-09-2015

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Precisazioni.

Premessa

Si fa seguito alle precedenti indicazioni rese note ed in particolare alle istruzioni contenute nella Circolare n. 13 MI.SA. 99 del 22 maggio 1999, per fornire alcune precisazioni in merito alla esatta definizione del servizio di vigilanza, anche in considerazione dell'esigenza di dare uniformità all'applicazione della relativa disciplina ed ai criteri di corresponsione dei previsti emolumenti al personale del C.N.VV.F.

Il servizio di vigilanza antincendio rientra tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e consiste in un servizio di presidio fisico reso nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Tale servizio, pertanto, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Servizi di vigilanza antincendio

Per le modalità di svolgimento e di remunerazione dei servizi di vigilanza antincendio si rinvia alle disposizioni interne già diramate, che si ritengono valide sia per i servizi di vigilanza obbligatori che per quelli facoltativi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Particolare attenzione va rivolta ai servizi di vigilanza facoltativi appena menzionati per i quali la stipula di specifici accordi, anche di natura negoziale, deve inquadrarsi nei vincoli stabiliti dalle tariffe orarie di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012 sia per quanto riguarda il personale che per i mezzi utilizzati.

Preme peraltro evidenziare come il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili citati nella norma.

Pertanto, tale servizio non può ritenersi sostitutivo di misure di prevenzione incendi omesse o di atti abilitativi mancanti. Anzi, prima di fornire il servizio occorrerà verificare che l'attività sia in possesso degli atti abilitativi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente e se del caso segnalare le inosservanze al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza, oltre che di adozione dei provvedimenti urgenti.

Per tutte le tipologie di servizi resi sulla base delle suddette modalità di svolgimento, risultano conseguentemente applicabili le misure dei compensi indicati nella tabella di cui al punto B4) della citata Circolare n. 13 MI.SA. 99 (ovviamente con la già nota conversione degli importi in euro).

Servizi tecnici di soccorso

Fuori dai casi sopra citati, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, contempla l'effettuazione a pagamento del servizio tecnico di soccorso cosiddetto non urgente, ove cioè non

pagamento» prevedeva che «I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiedi di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato».

sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose.

In tale caso, il servizio da rendere, senza integrarsi in un sistema di misure tecniche preventive proprie dell'attività, come avviene nel servizio di vigilanza, può assumere diverse tipologie. Vi rientrano non solo i casi di situazioni occasionali ove si rende necessario l'intervento di personale particolarmente qualificato sotto l'aspetto tecnico (rifornimenti idrici, ispezioni in zone impervie, recuperi vari, etc.), ma anche i casi in cui particolari condizioni (ambientali, climatiche, stagionali e simili) facciano presumere l'aumento delle probabilità del verificarsi di situazioni di pericolo e della conseguente necessità di interventi di soccorso rapidi.

Per lo svolgimento di tale tipologia di servizi il personale VVF viene distaccato temporaneamente presso stabilimenti, eventi, luoghi, al solo fine di assicurare l'immediato intervento nel caso di incidente, potenziando quindi il dispositivo di soccorso ordinario.

Anche in tali casi e specie per contesti di durata prolungata nel tempo, lo strumento negoziale delle convenzioni tornerà utile ai fini della formalizzazione delle prestazioni ai richiedenti il relativo servizio. Fermi rimangono i limiti derivanti da fonti normative o regolamentari sugli aspetti della competenza nonché della particolare attenzione al calcolo delle spese a carico delle parti contraenti che dovranno comunque far riferimento alle citate tariffe di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012.

In ordine agli emolumenti retributivi da corrispondere al personale, si precisa che, ferma restando l'applicazione, ai richiedenti il servizio tecnico di soccorso, delle tariffe all'uopo previste nella Tabella 1 - lettera B) allegata al già citato D.M. del 2 marzo 2012, al personale VVF potrà essere corrisposto il compenso per il lavoro straordinario, ovviamente laddove non risultasse possibile lo svolgimento del servizio mediante l'impiego di personale in orario di lavoro ordinario.

Preme da ultimo precisare che la vigente misura delle tariffe per i servizi di vigilanza antincendi e per i servizi tecnici di soccorso (per i quali, attualmente, il più volte citato D.M. del 2012 prevede la medesima misura) sarà - quanto prima - oggetto di ridefinizione sia dal punto di vista del *quantum* che della tipologia di servizi da rendere a terzi, stante la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, l'imminente entrata in vigore del previsto decreto interministeriale – c.d. regolamento «permuta» - attualmente al vaglio definitivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nota DCPREV prot. n. 14535 del 10-12-2014.

Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni dello Stato.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, nel vigente quadro normativo, questa Direzione ritiene che anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal C.N.VV.F.

Poiché la richiesta di chiarimenti è stata formulata dall'amministrazione della Difesa, si richiama all'attenzione di codesta Direzione il contenuto del punto 4.3 dell'Allegato IV al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio le attività riconducibili ai luoghi di lavoro svolte dal Ministero della Difesa, per le quali lo stesso Ministero provvede al controllo e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

Tuttavia e ferma restando l'esclusione per tutte le attività coperte da segreto di Stato, appare utile, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, fornire ogni possibile assistenza per l'esame delle problematiche antincendio.

Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011

Autorizzazione all'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio.

Si fa seguito a precedenti indicazioni fornite sull'argomento, per significare che le contingenti difficoltà di natura finanziaria impongono la necessità di limitare ad ipotesi imprescindibili la prestazione dei servizi di vigilanza non obbligatori, il cui costo per l'amministrazione, in termini di personale e mezzi impiegati, non trovando adeguata copertura, alimenta, come noto, una voce fortemente in perdita nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo di Amministrazione per il personale.

Ciò premesso, a superamento di quanto stabilito con la lettera circolare prot. n. 11497 del 17 settembre 2009, si rappresenta che con decorrenza immediata, le richieste di enti pubblici e privati, concernenti servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi da quelli ricompresi nel D.M. 22 febbraio 1996. n. 261, (*Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento*), potranno trovare accoglimento solo in via eccezionale e previa autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura dei Comandanti Provinciali VV.F. competenti per territorio, corredate di parere da cui si evincano i motivi specifici per i quali il servizio sia da ritenersi necessario. Analogamente dovrà provvedersi per eventuali richieste già pervenute alla data della presente.

Nota DCPREV prot. n. 1825 del 11-02-2010 Servizi di vigilanza presso lo stadio ...

Con riferimento alla nota ... si puntualizza che è la competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche delle manifestazioni da svolgersi e sul livello di rischio ipotizzabile.

Ferma rimanendo la competenza appena evidenziata si fa rilevare che il D.M. 22/2/96 n° 261 stabilisce le modalità di svolgimento del servizio legandolo a «prima dell'inizio dello spettacolo». Nella fattispecie si è quindi del parere che il servizio in argomento debba avere inizio con congruo anticipo rispetto all'inizio della partita e che la decisione in merito spetti alla commissione di vigilanza e non al GOS che invece ha attinenza con l'ordine pubblico.

Lettera circolare prot. n. 11497 del 17-09-2009⁴ Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio. Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000.

A parziale modifica di quanto stabilito dalla Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000, nell'ottica di un decentramento delle competenze, tenuto conto dell'esperienza acquisita e in considerazione dell'evoluzione del servizio nel corso degli ultimi anni, si comunica che, con decorrenza immediata, tutte le richieste di enti e privati, riguardanti servizi di vigilanza antincendio a pagamento da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento di durata compresa tra 3 e 8 ore, ricevute dai Comandi provinciali VV.F., non dovranno più essere inoltrate preventivamente a questa Direzione Centrale per la concessione dell'autorizzazione all'espletamento del servizio, ma potranno essere autorizzate direttamente dai Sigg. Comandanti competenti per territorio, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi.

Nel valutare l'opportunità di effettuare il servizio, i Sigg. Comandanti provinciali VV.F. dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Circolare n. 13 MI.SA. del 22 maggio 1999.

Si comunica altresì che i suddetti Comandanti provinciali potranno autorizzare anche i servizi di vigilanza antincendio a titolo gratuito, in occasione di manifestazioni a scopo benefico, a condizione che il personale VV.F. si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l'importo dovuto per l'eventuale impiego di mezzi di servizio. Le richieste riguardanti i servizi di vigilanza antincendio a pagamento di durata inferiore alle 3 ore o superiore alle 8 dovranno preventivamente essere inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Centrale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

⁴ Superata dalla [lettera circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011](#) [NdR].

Nota prot. n. P2043/4118 sott. 20/C5 del 17-01-2005
Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici⁵

Nota prot. n. P731 del 08-07-2004
Costi servizi di vigilanza.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto ..., questo Ufficio ribadisce, come già affermato nella nota prot. n° P60-171/4118/1 sott. 44, la necessità che al compenso per il servizio di vigilanza prestato vada aggiunto anche il compenso forfetario lordo di 5,16 Euro (Lire 10.000) da corrispondere a ciascuna unità per ogni servizio reso, indipendentemente dalla durata dello stesso.

Considerato che tale compenso forfetario viene erogato per le spese di trasferimento, indipendentemente dalla durata del trasferimento e dal percorso effettuato, si precisa che tale retribuzione viene ad assorbire l'indennità di trasferta, qualora dovuta.

Si soggiunge infine che tale posizione, come risulta da numerose note dell'allora Servizio Tecnico Centrale, è stata assunta dall'Amministrazione fin dal 1° gennaio 1999 a seguito della contrattazione integrativa che portò alla emanazione della circolare n° 13 del 22 maggio 1999, nella consapevolezza che il saldo complessivo fra incassi e pagamenti, per l'insieme dei servizi di vigilanza e prevenzione, risulta costantemente attivo.

Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004
Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche.

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio esprime l'avviso che le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del «pubblico spettacolo» e/o del «trattenimento pubblico» e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i

⁵ Il quesito è relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio.

Il D.M. n. 261 del 29 febbraio 1996 prevede al punto f) dell'articolo 4) l'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 m²;

2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m² al chiuso e 10.000 m² all'aperto. Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle manifestazioni espositive e commerciali denominate «fiere cittadine».

Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate «fiere cittadine» debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).

Il Comando (con parere condiviso dalla Direzione) è dell'avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d'uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d'incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all'obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 m².

Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i «quartieri fieristici» e, all'articolo 4, le modalità autorizzative di tali complessi [NdR].

rischi di incendio.

Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26-05-2004

Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

[...]

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n. 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

Nota prot. n. P60-171/4118/1 sott. 44 del 24-03-2004

Costi servizi di vigilanza.

In relazione a quanto richiesto ... si ritiene che l'importo di 5,16 Euro (L. 10.000) per le spese di trasferimento, stabilito dal punto B3 della circolare MI.SA n° 13 del 22 maggio 1999, vada corrisposto a ciascuna unità quale compenso forfettario per ogni servizio reso al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, indipendentemente dalla durata del trasferimento e dall'eventuale mezzo di trasporto utilizzato. ...

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002

Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota prot. n. P722/4109 sott. 44/B del 14-06-2001

Discoteche all'aperto. – Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando ..., si fa presente che il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 che in atto regola il servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei «locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1500 persone», il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.

Lettera circolare n. 5 MI.SA. del 12-04-2000

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1999 - Considerazioni ed indirizzi.

[...] Il livello raggiunto dal servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è per gran parte da attribuire all'attuazione del regolamento emanato con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 febbraio 1996, n° 261, che ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alle previgenti disposizioni, individuando chiaramente le attività di spettacolo e trattenimento per le quali la vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da ritenersi indispensabile e stabilendo altresì il numero dei Vigili del Fuoco chiamati a svolgere il suddetto servizio.

Il predetto regolamento ha pertanto stabilito precisi criteri, finalizzati ad uniformare l'azione degli organi preposti al controllo.

Ciò premesso si comunica che, da parte delle associazioni di categoria interessate, è stato più volte fatto presente che, in taluni casi, l'entità del servizio prescritto dalle locali Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, risulta essere superiore, a volte anche in misura sensibile, rispetto ai numeri stabiliti nel regolamento anche nei casi in cui gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dai decreti ministeriali 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996 siano stati eseguiti nelle strutture e nei locali interessati.

Al riguardo si invitano i Sigg. Prefetti ad interessare le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo affinché, qualora siano state effettivamente adottate tutte le misure previste nei succitati decreti ministeriali, valutino l'opportunità di tenere presenti le disposizioni del D.M. n° 261/1996 nello stabilire l'entità del servizio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dai dati acquisiti emerge inoltre un significativo incremento dei servizi di vigilanza resi, a norma dell'art. 3, lettera b) della legge 26 luglio 1965, n° 966 (servizi di vigilanza antincendio facoltativi).

Ferma restando la facoltà prevista dalla legge che consente ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di erogare tale tipologia di servizi, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, si ritiene necessario, stante il rilevante incremento di detti servizi, di stabilire una più diretta azione di controllo da parte dell'Amministrazione centrale, tenendo presente che i compensi al personale, che espleta tali servizi al di fuori dell'orario ordinario, verranno a gravare sul Fondo unico di Amministrazione previsto dall'art. 47 del nuovo C.C.N.L. di categoria.

Pertanto tutte le richieste di enti e privati riguardanti servizi di vigilanza antincendio, da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento, e degli ambiti portuali ed aeroportuali, e che i Comandi Provinciali riterranno compatibili con le disponibilità di personale e mezzi, dovranno essere preventivamente inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Generale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

Circolare n. 13 MI.SA 99 prot. n. P627/4101 sott. 72/C2 del 22-05-1999

Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi. Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all'art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996.

L'art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compensare la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

Con successive disposizioni ministeriali emanate a seguito di accordi definiti in sede di contrattazione nazionale decentrata, sono state stabilite le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo anche per quanto attiene specificatamente il miglioramento dei servizi di cui all'oggetto. [...]

Continua la lettura su [Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi](#).

Nota prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31-10-1997

Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali⁶.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra inerente la questione di cui all'oggetto, si fa presente che sull'argomento questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti, ebbe già a chiedere all'Ufficio Legislativo di questa Direzione il parere di competenza. Il predetto Ufficio, con il cui parere si concorda, ha espresso l'avviso che le pubbliche manifestazioni (fra le quali rientrano quelle di cui trattasi) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2 lettera b) della Legge 966/65 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del «pubblico spettacolo» e/o del «trattenimento pubblico» quindi, non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui al combinato disposto degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'art. 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione passiva contro i rischi d'incendio.

Nota prot. n. P110/4118 sott. 20/C del 06-02-1997

D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito.

In relazione al quesito formulato si comunica che il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, sui luoghi di spettacolo e trattenimento, deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del regolamento emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite, in relazione alle varie tipologie di attività.

Nota prot. n. P2570/4118 sott. 20 del 14-01-1997

Servizi di vigilanza. Risposta a quesito.

In relazione al quesito ... in ordine al servizio di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.

È superfluo sottolineare, infatti, che con l'entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, che ne ha definito obiettivi, campo di applicazione e modalità di svolgimento, il servizio di vigilanza ha assunto un carattere di obbligatorietà che non ammette disattese o forme surrogatorie⁷.

⁶ Risposta analoga alla nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21-06-2004 «Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche» [NdR].

⁷ Il quesito chiede se sia possibile effettuare presso i locali da ballo (con capienza superiore a 1500 persone) un servizio di vigilanza differenziato che preveda un'ispezione della squadra preposta, che effettuerebbe più servizi nell'ambito di un solo turno, con verifica di funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio e della disponibilità delle vie di esodo, tenendo conto che tali tipi di locali siti in uno stesso ambito territoriale hanno stessi orari e giorni di funzionamento (generalmente la sera di venerdì, sabato e domenica ed il pomeriggio di domenica).

La risposta ministeriale ha chiarito che il servizio di vigilanza, anche se effettuato con un limitato numero di persone, non è surrogabile da un semplice servizio ispettivo [NdR].

Nota prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23-12-1996
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - precisazioni.

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n° P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione, del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261.

Al riguardo, si ribadisce che il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività.

Circolare prot. n. 45945/4117/27/2 del 25-05-1996
Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La Gazzetta Ufficiale n. 113/1996 ha pubblicato il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, con il quale viene approvato il regolamento sui servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che, a termini della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono effettuati, a pagamento, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In proposito, pur nell'estrema chiarezza delle disposizioni contenute nel testo normativo di cui trattasi, appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. e delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulle innovazioni recate dal regolamento in parola, particolarmente in riferimento ai parametri (ricettività degli ambienti) in base ai quali le commissioni medesime, su proposta dei Comandanti provinciali determinano l'entità del servizio fissando il numero di vigili del fuoco chiamati a svolgere il servizio.

Poiché il criterio seguito nella stesura del testo è stato improntato all'individuazione dei luoghi per i quali la vigilanza da parte del Corpo è da ritenersi indispensabile procedendo, altresì, in alcuni casi, a modifiche dei sopraccennati parametri, rispetto a quelli previgenti, appare opportuno rappresentare l'esigenza che con l'entrata in vigore del provvedimento vengano tempestivamente aggiornate quelle situazioni non più rispondenti ai nuovi criteri.

Va, altresì, rammentato che, come è noto, la legittimità delle disposizioni che disciplinano l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei servizi di vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo, è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare pronta ed espressa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della L. 966/65.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare l'ulteriore innovazione recata dal regolamento in parola all'art. 4, c. 4, dove viene espressamente consentito alle Commissioni provinciali di imporre l'effettuazione del servizio in parola anche nei confronti di ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle prescritte in via generale, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le finalità di cui all'art. 2, lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.